



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 27/10/2009, n°65

OGGETTO: Parere in ordine alla P.D.L. n.501 del 09/10/2009: "Norme per la tutela degli animali".

L'anno duemilanove, addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 32 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 12.10.2009 è pervenuto al C.A.L. la P.D.L. n.501 del 9.10.2009;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 85 in data 16 ottobre 2009 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.5) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato alla P.D.L. n.501 del 9.10.2009:

“Nell'Europa, dal 2002, oltre alla circolazione dell'euro, è prevista anche la libera circolazione degli animali da affezione quali cani e gatti muniti di apposito passaporto U.E. La Regione Liguria aveva recepito il dettato della legge 281/91 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) con la legge regionale n. 23 del 2000.

Per quanto riguarda gli animali da affezione, la tutela che la legge prescrive è volta a favorire la corretta convivenza tra uomini e animali, a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono dei cani e dei gatti da parte dei loro proprietari, a riordinare i canili comunali.

Oggi, da parte della Regione, vi è la esigenza di intervenire da un punto di vista legislativo per codificare con norme quelli che oramai sono atteggiamenti diffusi di buon comportamento verso gli animali, per permettere così alla parte più sensibile della cittadinanza di non trovarsi di fronte a comportamenti che, oltre a maltrattare gli animali, ne feriscano il proprio senso civico e per permettere inoltre di sapere quali sono le norme di comportamento giuste per poterli prendere con sé e poter quindi decidere anche, eventualmente, di non farlo.

Dall'analisi del PDL 501 si rileva quanto segue:

1. Occorre che vengano definite in modo chiaro e univoco le tipologie di animali cui applicare la legge, evitando di ricorrere a formulazioni generiche quali *“animali liberi che non interagiscono con l'uomo”* in quanto il concetto di "interazione" si presta a letture soggettive. In particolare, per quanto concerne la fauna selvatica, è necessario che la stessa sia specificamente esclusa dall'ambito di applicazione della legge, facendo esplicito richiamo alla normativa di riferimento, ovvero l'art. 2 comma 1 L. 157/92. Quindi, il comma 2 dell'articolo 3, per evitare ogni ambiguità interpretativa, deve esplicitare alla lettera b) come la norma di cui trattasi non debba essere applicata alla fauna selvatica per la quale, invece, valgono i vincoli di tutela definiti dalla

L. 157/92 e dalla L.R. n. 29/94 e successive modificazioni
Come sopra premesso, la formulazione *“animali liberi che non interagiscono con l'uomo”* può prestarsi a diverse interpretazioni, causando serie difficoltà per gli enti preposti alla realizzazione delle azioni di controllo previste dalle norme citate. Un esempio concreto in questo senso è rappresentato dall'attività di controllo sulle popolazioni di cinghiale stanziato in aree fortemente antropizzate e con le quali si sono instaurate vere e proprie *“interazioni”* da parte di alcuni soggetti (basti pensare alle azioni di foraggiamento). In questo caso la norma, così come strutturata, dovrebbe essere applicata anche a questi esemplari; ciò comporta che, dovendo applicarsi l'art. 9 della PDL, tali animali potrebbero essere soppressi solo se *“gravemente malati e incurabili”* (comma 1), o se ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone, utilizzando specifiche procedure regolamentari che dovranno essere definite dalla Regione (comma 2).

2. Nell'abrogare la l.r. 23/2000 (art. 43) il testo in esame non prevede alcun tipo di procedura per il risarcimento dei danni causati dai cani *“inselvaticiti”* alle produzioni zootecniche, così come è invece previsto dalla vigente normativa (art. 19 e D.G.R. n. 1511 28/12/2000). Questa *“lacuna”* può essere causa di forti problematiche sul territorio non solo per una completa gestione dei problemi causati dal fenomeno del randagismo ma anche per quanto concerne la tutela del Lupo: il mancato riscontro *“economico”* di questi danni potrebbe infatti essere causa di azioni illegali di rappresaglia che rischierebbero di coinvolgere anche questo carnivoro particolarmente protetto.

Inoltre dalle osservazioni emerse nel dibattito si rileva quanto segue :

Nel P.D.L. esiste una carenza strutturale riguardante le problematiche degli animali esotici.

La legge nelle finalità evidenzia un sostegno alla cultura animalista, sarebbe preferibile trasformarla in sostegno alla cultura ambientalista.

La fauna selvatica, come originariamente previsto nella legge 23 non dovrebbe essere disciplinata in questo testo.

Esistono inoltre dubbi interpretativi su temi specifici quali: i luoghi di abituale soggiorno, l'addestramento, l'educazione da parte dei privati, il trasporto degli animali in contenitori e una serie di questioni collegabili al settore della caccia.

Si richiede infine di porre una particolare cura alla responsabilità del proprietario detentore e custode del cane, nonché prevedere delle sanzioni a questo riguardo

Pur riconoscendo la buona volontà di normare il settore, la proposta appare contraddittoria rispetto a leggi già esistenti, (integrare con interventi)

Si chiede che il testo venga meglio definito e nuovamente sottoposto al C.A.L., che quindi non esprime parere sul testo.”

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 32
Votanti	N. 32
Maggioranza	N. 17
Voti Favorevoli	N. 32
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 65

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2009**

Genova 27 ottobre 2009

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**